



Profilo dei requisiti per i membri della Commissione di ricorso dei PF

Approvato dal Consiglio federale il 10 novembre 2021

1. Composizione della Commissione di ricorso dei PF

Conformemente all'articolo 37a capoverso 1 della legge sui PF (RS 414.110), la Commissione di ricorso dei PF si compone di sette membri:

- un presidente;
- un vicepresidente;
- un altro membro esterno;
- quattro membri del settore dei PF.

La Commissione di ricorso dei PF presenta una composizione equilibrata in termini di sessi e comunità linguistiche rappresentati. Le disposizioni sulla rappresentanza delle lingue e dei sessi nelle commissioni extraparlamentari (Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010.1) si applicano per analogia.

Nell'esercizio della loro attività i membri della Commissione sono indipendenti (art. 37a cpv. 3 Legge sui PF).

Il presidente, il vicepresidente e un altro membro esterno devono avere conoscenze approfondite di diritto (art. 4 cpv. 2 Ordinanza sulla Commissione di ricorso dei PF OCRPF; RS 414.110.21).

2. Procedura di nomina

Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione di ricorso dei PF per quattro anni, conformemente all'articolo 37a capoverso 2 della legge sui PF (la durata del mandato corrisponde a una legislatura del Consiglio nazionale). In caso di nomina sostitutiva durante tale periodo, i membri sono nominati per il tempo rimanente. I membri possono essere rieletti una sola volta (art. 6 cpv. 2 OCRPF).

3. Profilo dei requisiti

3.1. Requisiti per l'organo collegiale

L'organo collegiale è composto in modo tale che la Commissione possa opportunamente decidere sull'esito dei ricorsi. Le necessarie conoscenze del settore dei PF sono fornite dai membri interni. Questi ultimi dovrebbero rappresentare, ove possibile, le diverse categorie (studenti, corpo intermedio, docenti).

3.2 Requisiti per i singoli membri

I membri della Commissione di ricorso dei PF soddisfano i seguenti requisiti:

- non hanno più di 65 anni (art. 4 cpv. 1 OCRPF);
- non sono membri del Consiglio dei PF, né collaboratori del suo Stato maggiore o della segreteria della Commissione. Non sono membri della direzione di un PF o di un istituto di ricerca, né collaboratori di uno stato maggiore o di una direzione (art. 5 cpv. 1 OCRPF);

- sono indipendenti nell'esercizio della loro attività (art. 37a cpv. 3 Legge sui PF);
- hanno conoscenze approfondite del campo d'attività della Commissione (ad. es. hanno dimestichezza con le questioni relative agli studi e il funzionamento degli studi nel settore dei PF e/o con le questioni del personale e il diritto del personale);
- sono in grado di comprendere fascicoli in tedesco e francese;
- possiedono una reputazione impeccabile, integrità personale e discrezione;
- garantiscono la necessaria disponibilità oraria.

3.3. Requisiti per il presidente e il vicepresidente

Oltre ai requisiti generali di cui al numero 3.2 il presidente e il vicepresidente soddisfano i seguenti criteri:

- sono giuristi (art. 4 cpv. 2 OCRPF);
- possiedono conoscenze ed esperienza professionale in materia di diritto procedurale e sono in grado di condurre trattative e procedimenti;
- possiedono conoscenze di diritto amministrativo federale e di diritto universitario.